

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
(PROVINCIA DI TRENTO)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI
(TARI)

Allegato alla deliberazione Consigliare
n. 35 di data 27 dicembre 2018

Il consigliere designato
alla firma

Manuela Ferrari



Il Segretario

Michele Carboni

Il Presidente

Giorgio Butterini



Comunità delle Giudicarie

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

Adottato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. del 27 dicembre 2018

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa
- Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 6 - Superficie utile
- Art. 7 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa
- Art. 8 - Obbligazione tariffaria
- Art. 9 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa
- Art. 10 - Sostituzione del Comune all'Utenza
- Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 - Gettito della tariffa
- Art. 13 - Commisurazione della tariffa
- Art. 14 - Categorie d'utenza
- Art. 15 - Classificazione dei locali e delle aree
- Art. 16 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali
- Art. 17 - Determinazione della quota fissa della tariffa
- Art. 18 - Determinazione della quota variabile della tariffa
- Art. 19 - Tariffa giornaliera e mercati
- Art. 20 - Manifestazioni ed eventi
- Art. 21 - Tariffa incentivante e servizi a pagamento
- Art. 22 - Comunicazione
- Art. 23 - Controllo e accertamento
- Art. 24 - Violazioni e penalità
- Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva
- Art. 26 - Rimborsi e conguagli
- Art. 27 - Autotutela
- Art. 28 - Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature
- Art. 29 - Transazione di crediti
- Art. 30 - Entrata in vigore
- Art. 31 - Norme transitorie e finali

ALLEGATI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplina e istituisce un'unica tariffa d'ambito per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Tale tariffa è istituita ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m. e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., della delibera della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie, e successive modifiche e del comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche, oltre che a quanto disposto dal Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di data 20 aprile 2017: "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".

Il presente Regolamento determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999. Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il servizio unitario di gestione dei rifiuti di cui al precedente art. 1 è attivato con caratteristiche di universalità ed inderogabilità ed è affidato, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., alla Comunità delle Giudicarie (definita nel presente regolamento anche come "Ente Gestore") che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione stipulata con i Comuni, nonché secondo il vigente regolamento comunitario che disciplina il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il servizio, reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), viene svolto di norma in via ordinaria attraverso tecniche che consentono di valutare l'apporto individuale del rifiuto residuo. Ivi trova applicazione la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani. Il piano finanziario unico, che costituisce il presupposto per l'approvazione della tariffa, è costituito dal totale dei costi di gestione come individuati e formalizzati dal soggetto gestore, per l'intero ambito territoriale servito. Il costo della gestione dei rifiuti è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. In detto costo sono inclusi anche:

1. I costi propri determinati autonomamente da ogni singolo Comune per spazzamento (pulizia strade), che vengono dallo stesso comunicati alla Comunità delle Giudicarie per essere inseriti in tariffa. Le quote richieste da parte dei Comuni dovranno essere rendicontate secondo i criteri stabiliti in accordo con la Comunità articolati secondo voci specifiche che verranno concordate. I costi determinati, a seguito di misurazione, dal Servizio Igiene Ambientale della Comunità delle Giudicarie per il servizio di svuotamento dei contenitori ubicati presso le aree cimiteriali e dei contenitori dei rifiuti

abbandonati gestiti dai singoli Comuni; a questa voce si aggiungono anche i costi derivanti da eventuali servizi aggiuntivi e diversi richiesti dai Comuni alla Comunità.

La Comunità riversa a ciascun comune il rispettivo costo per lo spazzamento stradale, comprensivo dei costi amministrativi, secondo le modalità determinate dalle rispettive amministrazioni. Le quote riferite allo spazzamento stradale saranno ripartite fra gli utenti del singolo comune tenuto conto per le utenze domestiche del numero dei componenti del nucleo e della metratura e per le utenze non domestiche del rispettivo coefficiente previsto per ogni categoria e della metratura. Ogni comune può comunque stabilire dei criteri propri per il riparto di dette spese fra i suoi utenti/contribuenti, tendendo presente che tali quote sono riferibili solo a costi fissi. I parametri di determinazione della quota tariffaria stabiliti a preventivo dal Comune devono essere inviati alla Comunità entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello oggetto della tariffa.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm., nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 e ss.mm., per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, e alle deliberazioni e procedure dell'Ente Gestore per l'assimilazione quantitativa degli stessi in conformità con gli artt. 198, comma 2, lettera g) e 265, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

Art. 4 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa

La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

Ai fini del presupposto, con esclusione per le unità immobiliari appartenenti al patrimonio edilizio montano, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa

Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
- b) i locali che costituiscono pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- c) il vano scala interno all'abitazione;
- d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo, le cantine ed i garages;
- e) le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di elenco non esaustivo, i campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione e le aree occupate da attività di pubblici esercizi;

- f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso;
- g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

Art. 6 - Superficie utile

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie di riferimento anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti, limitatamente alla parte avente altezza maggiore di 1,50 metri.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 7 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa

Sono esclusi dal calcolo della superficie i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Non concorrono alla definizione della superficie di utenza:

- a) i locali inutilizzabili non allacciati ad alcuno dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, o inagibili o inabitabili;
- b) i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi e ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere con temperatura al di sotto di -20°C e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- c) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia, le scale esterne, gli atri esterni all'appartamento, i portici;
- d) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico – sportiva;
- e) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- f) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;
- g) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, o sia pervenuta al Comune una SCIA, o altro titolo edilizio, riferita ai lavori di cui sopra limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori;
- h) le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
- i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- j) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
- k) le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
- l) le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
- m) le aree adibite a centro di raccolta rifiuti;

- n) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
- o) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte dell'ente gestore, sulla base di idonea istruttoria, ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a) e b) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi e direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito dell'autorizzazione commerciale, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, stabilita forfettariamente nella misura del 10%, calcolata sulla superficie totale.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, nei termini previsti al comma precedente;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Per le utenze non domestiche, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata sulla base della superficie catastale, opportunamente corretta in percentuale incrementale o riduttiva deliberata dalla Comitato Esecutivo della Comunità.

Per le tipologie di utenza non domestica si terrà conto, quale base di riferimento, delle 30 tipologie previste dal DPR 158/1999 implementate da un numero di sub categorie sulla base delle realtà riscontrabili sul territorio della Comunità.

Le utenze non domestiche mancanti del presupposto oggettivo per l'applicazione della Tariffa, per poter in ogni caso usufruire del servizio di igiene ambientale prestato dalla Comunità, potranno avvalersi delle procedure approvate dalla Comitato Esecutivo della Comunità che determinano un corrispettivo forfettizzato.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui ai periodi precedenti, devono presentare alla Comunità, tramite il Comune, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. La Comunità si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà con successiva fatturazione al recupero di

quanto indebitamente detratto nell'anno precedente. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se permangono le condizioni.

Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 8 - Obbligazione tariffaria

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

L'obbligazione pecuniaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza e termina con il primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'utenza e dà diritto al rimborso dal primo giorno del mese successivo a quello della data in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione.

In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per il rimborso della tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione, l'obbligazione pecuniaria si protrae sino alla data in cui sia sorta una nuova obbligazione per comunicazione dell'utente subentrato.

Nel caso di subentro o variazione a qualsiasi titolo dell'utenza, il Comune che ne riceve comunicazione è tenuto ad aggiornare il database elettronico entro 30 giorni dalla stessa

Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno relativamente agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte ecc.) decorrono dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta variazione e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo. Le variazioni in diminuzione, se comunicate in modo non tempestivo, comportano l'adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono comunicate.

La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori o delle chiavette, non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

Le chiavette sono date in uso all'utente a titolo gratuito. In caso di smarrimento, deterioramento, mancata restituzione o distruzione della chiavetta l'utente può chiederne al Comune di riferimento una nuova, dietro dichiarazione scritta. Salvo il caso di deterioramento dovuto al normale uso o a malfunzionamenti tecnici, saranno addebitati all'utente € 20,00.- a titolo di rimborso spese.

Art. 9 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa

La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.), locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Per le utenze domestiche si considera soggetto tenuto al pagamento l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio.

Per le persone giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante pro tempore.

Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà la tariffa è dovuta direttamente dal Condominio ovvero dall'Amministratore dello stesso.

Per le utenze aggregate che fanno parte di condomini e che scelgono volontariamente, o in base prescrizioni di diretta emanazione dell'Ente preposto alla gestione in accordo col Comune territorialmente competente, di usufruire di un servizio con "Isola ecologica privata" il soggetto obbligato al pagamento della tariffa è l'Amministratore condominiale "pro tempore".

Per le utenze che non fanno parte di condomini è possibile costituire un'utenza aggregata, qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le stesse. L'effettiva istituzione di un'isola ecologica privata è in ogni caso sottoposta a valutazione logistico-tecnica di compatibilità e fattibilità della direzione del Servizio di Igiene ambientale della Comunità. Nel caso di condomini la ripartizione della spesa sulle singole utenze è in capo allo stesso Amministratore, che stabilirà autonomamente i criteri da applicare alla singola unità immobiliare. Nel caso di utenze aggregate non condominiali la ripartizione verrà stabilita con accordo scritto fra le parti.

Art. 10 - Sostituzione del Comune all'Utenza

Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:

- a) i locali ed aree utilizzati dalle scuole primarie e secondarie di primo grado
- b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.

Il Comune può, con deliberazione, scegliere di sostituirsi nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa per i locali e le aree utilizzati da scuole materne provinciali o equiparate, associazioni e/o organizzazioni prive di personalità giuridica (es. vigili del fuoco, pro-loco ecc.) ovvero per altri casi particolari ove ritenga opportuna tale scelta.

Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui sopra. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune. Le richieste devono essere presentate con le modalità stabilite dallo stesso Comune e avranno decorrenza dall'inizio del mese successivo all'accettazione della domanda.

La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

Il Comune deve trasmettere alla Comunità i nominativi dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data della concessione di cui al precedente comma 4.

Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni

Ferma restando la copertura integrale dei costi, nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti riduzioni:

- riduzione del 50% della quota fissa per le utenze domestiche relativamente all'alloggio posseduto a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, utilizzato in precedenza come abitazione dal soggetto poi trasferitosi in Rsa o in istituti sanitari, purché l'alloggio non risulti locato o comunque utilizzato a vario titolo;
- riduzione del 50% della quota fissa per le unità immobiliari facenti parte del patrimonio edilizio montano (case da monte), purché non oggetto di residenza;
- riduzione del 30% della quota fissa per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc., purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro e che abbiano sede nel territorio comunale. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori comunali o parrocchiali e gli altri spazi di natura religiosa e non, nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
- riduzione del 20% della quota fissa per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro, su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o altrui ovvero su superficie non pavimentata non di pertinenza, purché ubicata in prossimità dell'abitazione, Ogni composte/cumulo e relativa riduzione è abbinato ad una sola unità abitativa. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente, anche a campione, dall'Ente gestore e dal Comune.
- riduzione del 50% della quota fissa per le utenze situate fuori dal perimetro di raccolta (vedi allegata cartografia).¹
- Riduzione del 100% della quota fissa per i locali ed aree utilizzati dalle scuole primarie e secondarie di primo grado, per le quali i Comuni si sostituiscono all'utenza.
- Per le utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) o altro tipo di rifiuto sanitario domestico (dialisi) è previsto, a titolo di agevolazione sulla quota variabile, l'addebito di un numero massimo di litri svuotati da definirsi annualmente con Deliberazione del Gestore della Tariffa (Comitato Esecutivo della Comunità).

Per le utenze domestiche composte da almeno un occupante residente minore di due anni è previsto, a titolo di agevolazione sulla quota variabile, l'addebito di un numero massimo di litri svuotati da definirsi annualmente con la Deliberazione del Gestore della Tariffa (Comitato Esecutivo della Comunità). Tale agevolazione verrà applicata d'ufficio quale risultante dai dati dell'anagrafe comunale.

Per le utenze quali RSA e Associazioni o Organizzazioni ONLUS, con finalità di assistenza socio-sanitaria, che hanno una notevole produzione di rifiuto residuo, in considerazione della natura delle stesse, è previsto, a titolo di agevolazione sulla quota variabile, l'addebito di un numero massimo di litri svuotati, da definirsi con successiva Deliberazione del Gestore della Tariffa (Comitato Esecutivo della Comunità).

Per le utenze non domestiche che abbiano un utilizzo non superiore a 183 gg/anno e che abbiano una superficie non inferiore a 2000 mq si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 18, ultimo comma, in numero di 6 (sei).

La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli interessati, per poter ottenere l'agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

¹ La delimitazione del perimetro di raccolta dovrà essere concordata con il Servizio di Igiene Ambientale della Comunità

Le riduzioni della tariffa sono applicate previa specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Per i "Rifugi Alpini" previsti dalla Legge Provinciale 15 marzo 1993, n. 8, che ricadono nell'ambito territoriale della Comunità e non rientranti nel perimetro delle aree sciabili, considerata la specificità degli stessi per le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti, non è prevista l'applicazione degli svuotamenti minimi previsti dall'art. 18, ultimo comma.

Abitanti del disposto dal DL 47/2014 partire dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui sopra la quota fissa TARI è ridotta del 67%.

Gli utenti sono tenuti a comunicare, entro **60 giorni**, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvederà al recupero della tariffa a decorrere dalla data di concessione del beneficio, con applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omessa comunicazione di variazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo per la sola quota fissa non sono cumulabili.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 12 - Gettito della tariffa

La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere, un gettito globale con copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle aree private comunque soggette all'uso pubblico.

In base all'art. 238 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la tariffa dovrà coprire tutti i costi del servizio rifiuti.

In particolare la tariffa relativa al servizio rifiuti dovrà essere binaria: composta, cioè, da una parte fissa a copertura dei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile destinata a coprire i costi dipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti.

La tariffa deve remunerare sia i costi diretti che quelli indiretti derivanti dal servizio. Tali costi comprendono le seguenti fattispecie:

- a) costi per la pulizia delle strade e per la manutenzione del verde pubblico con riferimento, per quest'ultima fattispecie, unicamente ai costi relativi alla produzione di rifiuti;
- b) costi dovuti per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, l'attività di sensibilizzazione in materia di rifiuti, eventuali altri costi comuni;
- c) costi di ammortamento di mezzi ed immobili necessari per l'esplicazione del servizio, compresi eventuali ammortamenti dei beni e dei mezzi relativi ai centri raccolta di materiali e costi d'uso del capitale;
- d) costi di gestione relativi ai rifiuti indifferenziati: costi per raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento;
- e) costi di gestione relativi ai rifiuti raccolti in modo differenziato: costi per raccolta, trasporto, trattamento e riciclo di ogni singola tipologia di materiale compresi i costi di gestione dei centri raccolta materiali; devono essere detratte le entrate derivanti dalla eventuale vendita di materiale riciclato ed i contributi erogati da CONAI e da altri

eventuali consorzi obbligatori.

I costi di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere remunerati per mezzo della parte fissa di tariffa, i costi di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere remunerati per mezzo della parte variabile della tariffa.

Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata per intero sul primo esercizio utile successivo. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.

Art. 13 - Commisurazione della tariffa

L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, avvengono ogni anno sulla base della redazione, da parte della Comunità, del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La redazione del piano finanziario avviene secondo le forme e i contenuti indicati nel D.P.R. 158/1999 e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e s.m.i..

Nel piano finanziario predisposto dalla Comunità sarà determinata la suddivisione dei costi in fissi e variabili da coprirsi, rispettivamente, con la parte fissa e la parte variabile della tariffa.

Nel piano finanziario predisposto dalla Comunità sarà determinata:

- la suddivisione delle entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche e quelle dovute dalle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche;
- le quote di costi fissi della tariffa dovute dalle utenze domestiche e non domestiche;
- le quote di costi variabili dovute dalle utenze domestiche e non domestiche.

Art 14 - Categorie d'utenza

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza principale denominate utenza **domestica e non domestica**.

Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di cui all'allegato tabella B) secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali non pericolosi, non assimilati ai rifiuti urbani né per quantità né per qualità, ma rientranti nella lista positiva di cui alla Decreto del Presidente della Provincia n. 13-15/Leg. dd. 14 luglio 2009 potranno conferire i propri rifiuti in discarica o al CRZ previa stipula di apposito accordo fra le parti con la Comunità. I prezzi per il servizio convenzionato sono definiti con determina del Responsabile del Servizio di Igiene Ambientale della Comunità.

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti urbani, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della realtà comunale.

Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 15 - Classificazione dei locali e delle aree

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi costituenti la singola utenza. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle in allegato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

La classificazione viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente, denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica, salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano.

Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..

Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla riclassificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso del Comune.

Art. 16 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti (unità immobiliari occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune) e domestiche non residenti (unità immobiliari occupate da persone che hanno stabilito altrove la loro residenza). Alle seconde sono equiparati gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

Per i non residenti, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 (due) unità.

Anche nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene comunque fissato pari a due unità.

La previsione di cui al periodo precedente si applica anche per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero A.I.R.E. e per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.

Nel caso di unico occupante tale presunzione non verrà applicata per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata. In tal caso il numero di componenti applicato sarà pari ad 1.

Nel caso di più occupanti le persone ospiti permanentemente di istituti di ricovero e sanitari non vanno computate nel calcolo dei componenti del nucleo familiare.

I locali adibiti a strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast e simili, vengono computati distintamente dall'abitazione ed equiparati alle unità domestiche di non residenti considerando un numero di occupanti pari a 2 unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.

Art. 17 - Determinazione della quota fissa della tariffa

In base alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2972/2005 e s.m., la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare opportunamente corretto mediante i coefficienti di attribuzione **Kb** di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m. riportati nella tabella **A)** dell'allegato, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze.

Per le utenze non domestiche la quota fissa è determinata in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili, con applicazione dei coefficienti di attribuzione **Kc** indicati nella tabella **B)** dell'allegato.

Per le Utenze Aggregate che scelgono volontariamente, o in base a prescrizioni di diretta emanazione dell'Ente gestore in accordo col Comune territorialmente competente, di usufruire di un servizio con "Isola ecologica privata" la quota fissa della tariffa viene calcolata sommando in un'unica obbligazione, intestata all'utenza stessa o al rispettivo Amministratore, le quote fisse di ogni singola unità immobiliare.

Art. 18 – Determinazione della quota variabile della tariffa

La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) indifferenziati (residuo), prodotti da ciascuna utenza.

Nello specifico sarà commisurata:

- a) per le **UTENZE DOMESTICHE** con chiave magnetica la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto residuo conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione è calcolata in base al numero di conferimenti effettuati attribuendo un volume variabile da 15 a 30 litri per ogni svuotamento, a seconda dell'apparecchiatura utilizzata per lo smaltimento.
- b) per le **UTENZE AGGREGATE** che scelgono volontariamente, o in base a prescrizioni di diretta emanazione dell'Ente gestore in accordo col Comune territorialmente competente, di usufruire di un servizio con "Isola ecologica privata" la quota variabile della tariffa viene calcolata sulla base dei litri complessivi svuotati nel contenitore assegnato alla stessa, a seguito dell'approvazione di un accordo fra le parti interessate dal quale risultino le modalità di ripartizione delle quote volumetriche del rifiuto residuo effettivamente conferito.
- c) per le **UTENZE DOMESTICHE** con contenitore la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto residuo conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione è calcolata in base al numero di svuotamenti effettuati dalla stessa, parametrato al volume in litri del contenitore assegnato a ciascuna utenza.
- d) per le **UTENZE NON DOMESTICHE** la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto residuo conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione è calcolata in base al numero di svuotamenti effettuati dalla stessa, parametrato al volume in litri del contenitore assegnato a ciascuna utenza.

Annualmente viene deliberato dal Gestore della Tariffa (Comitato Esecutivo della Comunità previo parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci), al fine di evitare comportamenti elusivi, una quota variabile, puntuale minima, che l'utenza è comunque tenuta a

corrispondere, in ragione di lt/anno per il servizio di raccolta del rifiuto residuo (nuova categoria per i rifugi). Tale quota sarà diversificata: per le utenze domestiche in base al numero dei componenti il nucleo familiare e per le utenze non domestiche in base alla categoria di cui al DPR 158/1999, eventuale sub-categoria e con riferimento alla capacità del contenitore assegnato. Detta quota minima di lt/anno verrà addebitata all'utenza anche in mancanza di ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto secco.

Art. 19 - Tariffa giornaliera e mercati

Dall'entrata in vigore del Regolamento è istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente (meno di 104 giorni l'anno anche se non continuativi), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 22.

La Tariffa giornaliera è determinata annualmente dal Comune per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e con riferimento ai coefficienti individuati per la specifica attività svolta, divisi per 365 e applicando un coefficiente di maggiorazione.

$$T_{giorno}(ap, S) = \frac{cs(ap)}{365} \cdot Z$$

intendendo per: $cs(ap)$ la tariffa annuale secondo la categoria di appartenenza per la superficie occupata, diviso 365 giorni e moltiplicata per il coefficiente di maggiorazione.

Il coefficiente Z è posto inizialmente pari a 2 (maggiorazione del +100%) e viene stabilito annualmente in sede di determinazione della tariffe in relazione alla maggior incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario.

Se l'attività dà luogo ad una occupazione di suolo pubblico inferiore ai 60 giorni anche se non continuativi la tariffa dovuta sarà computata in € 1,20.- al giorno senza applicazione di alcuna agevolazione e/o riduzione, calcolata sulla base delle presenze totali annue.

Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla Tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

La Comunità provvederà a riscuotere la tariffa. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a € 5,00.-.

Il Comune trasmetterà al Soggetto Gestore (Comunità delle Giudicarie) l'elenco degli utenti, le superfici associate a ciascuno di essi e le frequenze di occupazione nel corso dell'anno al fine di contabilizzare la tariffa di cui al presente articolo.

I rifiuti mercatali saranno sottoposti alla procedura di cui alla Deliberazione della Giunta della Comunità n. 114/2010 dd. 19 agosto 2010 ed eventuali successive modifiche.

Art. 20 – Manifestazioni ed eventi

Per il possesso o la detenzione di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene

ambientale. In questo caso il contratto con il soggetto gestore assorbe gli obblighi di pagamento della Tariffa.

Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente (o soggetto richiedente in genere) e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al presente articolo:

- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti da campeggi temporanei;
- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti da eventi o manifestazioni
- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti da spettacoli viaggianti
- Servizio di gestione di particolari categorie di rifiuti prodotti dalle attività agricole;
- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti sulle aree sciabili

È demandata al gestore del servizio l'individuazione, in apposite procedure, delle modalità di esecuzione di tali servizi e del relativo corrispettivo dovuto dagli utenti.

Se alla data della richiesta di servizio specifico, il soggetto richiedente presenta una situazione pregressa di insolvenza relativamente servizi precedenti, lo stesso non può essere autorizzato.

Art. 21 – Tariffa incentivante e servizi a pagamento

Sono istituiti degli incentivi per il conferimento di specifiche tipologie di rifiuti al CRM. Tali incentivi si configurano come riduzioni della tariffa di cui al presente regolamento.

Sono istituiti inoltre, dei servizi aggiuntivi a pagamento, al fine di disincentivare l'utilizzo non corretto dei CRM e l'abbandono di alcune tipologie di rifiuti.

È demandata all'ente gestore, attraverso apposito provvedimento, la quantificazione e la determinazione delle modalità di attuazione della tariffa incentivante, così come la determinazione dei servizi aggiuntivi e relativi costi.

Gli incentivi e i servizi aggiuntivi di cui al presente regolamento potranno essere applicati, in via sperimentale, agli utenti di singoli Comuni.

Art. 22 – Comunicazione

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune o dalla Comunità. Il Comune è tenuto ad aggiornare il database elettronico entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.

Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o se inviata tramite fax nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che posseggono o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

Le comunicazioni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione e fino al primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza e comunque solo dopo avvenuta restituzione della chiavetta/contenitore

assegnato. Esse saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate.

In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità anzi dette, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti. In quest'ultima fattispecie sarà il Comune, entro 30 giorni, ad informare la Comunità della variazione avvenuta.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche i dati identificativi del soggetto che la presenta, quali il domicilio, la residenza, il codice fiscale, il numero effettivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, l'ubicazione, gli identificativi catastali dell'immobile, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione o conduzione, la data di presentazione della comunicazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche i dati identificativi di rappresentanti ed amministratori e del soggetto che la presenta, quali il codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza, nonché i dati identificativi dell'utenza non domestica, quali la denominazione, lo scopo sociale o istituzionale, il codice fiscale/partita I.V.A., il codice ISTAT dell'attività, la sede principale, legale o effettiva ed ogni unità locale a disposizione, l'ubicazione, gli identificativi catastali dell'immobile, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, la data d'inizio dell'occupazione o conduzione, la data di presentazione della comunicazione.

L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.

La comunicazione di cessazione deve contenere le generalità del contribuente, la data di cessazione, gli identificativi catastali dell'immobile, l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso, il cognome e nome dell'eventuale subentrante, la data di presentazione, la sottoscrizione. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza in cui il Comune sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (es. cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

Art. 23 – Controllo e accertamento

Il Comune e la Comunità esercitano l'attività di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli sia puntuali che a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del medesimo D.P.R.) e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del medesimo D.P.R.) rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.

L'attività di cui sopra può essere esercitata anche:

- a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
- c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- d) invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- e) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
- f) accedendo alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete con la stipulazione di apposite convenzioni.

Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Comune/Comunità, munito di

tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.

Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo è effettuata d'ufficio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. Qualora venga riscontrata l'esistenza da parte del Comune/Comunità di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione) è prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.

In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata desumendo i dati dall'anagrafe, dal catasto urbano e da altre banche dati disponibili, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. Nell'ambito delle utenze non domestiche, in caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria desunte dal Catasto, la superficie minima da assoggettare a tariffa sarà quella catastale ridotta del 20%. Il Comune e la Comunità potrà effettuare la modifica d'ufficio.

Qualora l'utente riscontrasse elementi di discordanza può presentarsi o inviare lettera fornendo le precisazioni del caso, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica degli importi fatturati.

In particolare il competente Servizio della Comunità, in collaborazione con i Comuni coinvolti, provvederà a controllare annualmente almeno il 10% delle utenze che beneficiano di agevolazioni o riduzioni a vario titolo. Il campione da controllare sarà estratto secondo modalità statistiche che garantiscano imparzialità e trasparenza e secondo le direttive specifiche da adottare a cura del Responsabile del Servizio della Comunità delle Giudicarie, in ottemperanza al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera della Giunta della Comunità n. 4 del 27 gennaio 2014.

Inoltre il competente Servizio della Comunità, sempre in collaborazione con i vari Comuni di volta in volta coinvolti, procederà, nell'arco del triennio 2014-2016, ad armonizzare la banca dati della Tariffa per quello che riguarda le superfici degli immobili dichiarate dall'utente rispetto a quelle rilevabili dalle visure catastali (ove il dato sia presente), provvedendo al controllo di tutte le anomalie riscontrate, secondo le direttive specifiche da adottare a cura del Responsabile del Servizio della Comunità delle Giudicarie.

Art. 24 - Violazioni e penalità

Alle seguenti fattispecie relative alle denunce ed alle dichiarazioni si applicano le sanzioni di seguito indicate:

Fattispecie	Sanzione
a) Tardiva presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza	€ 80,00.-
b) Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze domestiche	€ 250,00.-
c) Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 300,00.-
d) Infedele dichiarazione	€ 180,00.-
e) Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, riduzioni ecc)	€ 180,00.-
f) Altre violazioni di carattere formale non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti precedenti	€ 70,00.-

Dal 1° gennaio 2017, alle utenze che non abbiano ritirato i dispositivi per il conferimento del residuo viene aggiunta al corrispettivo da fatturare una somma, a titolo di cauzione, pari ad Euro 60,00 (sessanta/00) per ogni anno di ritardo nel ritiro degli stessi. Nel caso in cui i dispositivi venissero ritirati entro un anno dalla data di applicazione della presente disposizione, le somme addebitate a titolo di cauzione saranno restituite, portandole in accredito sulle successive fatture, diversamente saranno introitate a favore dell'Ente gestore.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative stabilite dalla vigente normativa e, in particolare, dagli articoli dal 254 al 263 (capo II titolo VI) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alle violazioni in materia ambientale si applicano le sanzioni amministrative determinate, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689, entro i limiti edittali indicati per ciascuna fattispecie, nei termini e secondo le modalità previste dai singoli Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene comunali previsti dall'art. 1 comma 1 lettera d) della convenzione.

Nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.

Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

La Comunità potrà procedere al recupero delle somme dovute a titolo di corrispettivo del servizio erogato entro il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948 punto 4) del codice civile.

Per i crediti diversi da quelli sopra indicati, si applica la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.

Nel caso di omesso pagamento della fattura oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza, la Comunità ha facoltà di sospendere l'erogazione dei servizi nei confronti dell'utente moroso. La riattivazione del servizio è subordinata alla regolarizzazione della posizione debitoria. La definizione delle modalità di applicazione, nonché i termini e la decorrenza sono demandati al Comitato Esecutivo della Comunità, su proposta del Responsabile del Servizio Igiene Ambientale, di concerto con il Responsabile del Servizio TIA e Informatica,

Potranno essere addebitate agli utenti sanzioni in caso di rottura, a seguito di utilizzo non idoneo, delle attrezzature concesse in comodato d'uso. Spetta all'Ente Gestore la determinazione di tali sanzioni, in apposito provvedimento.

Art. 25 - Riscossione ordinaria e coattiva

La tariffa è applicata, ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Comunità.

La Comunità provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa secondo le modalità dalla stessa stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente regolamento. L'ammontare annuo della tariffa viene riscosso con emissione di bollette a cadenza semestrale o annuale.

Il Responsabile del competente Servizio della Comunità delle Giudicarie definirà, con proprio provvedimento, la procedura e la tempistica utile al fine di procedere con il controllo tempestivo ed alla successiva contestazione dei mancati versamenti della tariffa, in modo da adottare tutti gli accorgimenti utili e normativamente previsti per l'effettiva riscossione della stessa.

In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto, la Comunità applica, gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative

di Euro 5,00.- (cinque/00) oltre alle spese di notifica. La Comunità si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

Non si emette fattura qualora l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, sia inferiore ad Euro 10,00.- (dieci/00), rinviandone la riscossione a future fatturazioni. Il presente paragrafo non si applica alle riscossioni relative alla tariffa giornaliera.

Per i crediti insoluti fino ad Euro 500,00.- (cinquecento/00) per singolo utente domestico e ad Euro 2.000,00.- (duemila/00) per singolo utente non domestico è consentito, previa richiesta dell'interessato, predisporre un piano di rientro, in massimo di 6 rate mensili, con l'applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento anche solo di una rata il piano di rientro è revocato e si procederà con gli ordinari sistemi di riscossione.

Art. 26 – Rimborsi e conguagli

Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 1 anno dalla data della cessazione. Il rimborso spetta ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

Sull'istanza di rimborso la Comunità procede entro 180 giorni dalla data della richiesta.

Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali, nella misura di legge, dalla data dell'istanza.

Art. 27 – Autotutela

La Comunità può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza della Comunità;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualorà da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite la Comunità, dimostrata la sussistenza dell'interesse, può esercitare il potere di autotutela.

Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole alla Comunità.

Art. 28 - Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature

In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica che comportino la perdita o il danno irreparabile del dato relativo agli svuotamenti e alla volumetria di rifiuti conferiti in uno o più giri di raccolta, si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti da fatturare applicando uno dei seguenti criteri:

- a) gli svuotamenti e la volumetria di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel/nei giro/i del periodo precedente a quello della perdita del

dato, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore (contenitore o calotta) è dovuto a guasto imputabile all'utente;

- b) nel caso in cui manchi ogni elemento di riferimento ai conferimenti precedenti, la quantità di rifiuti conferita sarà determinata facendo riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo previsto dal D.P.R. 158/1999.

Art. 29 – Transazione di crediti

La Comunità può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di Euro 80,00.- (ottanta), con un incasso non inferiore al 75% del dovuto. Transazioni per importi superiori, ovvero per incassi inferiori al 75%, dovranno essere disposte previo atto scritto di indirizzo da parte della Comitato Esecutivo della Comunità.

Art. 30 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 31 – Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 e nel D.P.R.158/1999 e loro successive modificazioni ed integrazioni alla Legge 147 dd. 27.12.2013, dal Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di data 20 aprile 2017: "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" e nella vigente normativa provinciale prevista dalle delibere della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie, come modificata dalle delibere della Giunta Provinciale n. 2267 del 19 ottobre 2007, n. 3302 del 19 dicembre 2008, n. 1708 del 10 luglio 2009 n. 2540 del 26 ottobre 2009, n. 2889 del 23 dicembre 2011, n. 2598 dd. 30 novembre 2012 e 2805 del 30 dicembre 2013.

Le future modifiche al presente regolamento saranno approvate esclusivamente dal Consiglio della Comunità delle Giudicarie, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.

E' abrogato il precedente regolamento per la Tari ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle di cui al presente Regolamento.

ALLEGATI

UTENZE DOMESTICHE

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Kb)

COMUNI		
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare	
	minimo	massimo
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 e più	3,40	4,10

UTENZE NON DOMESTICHE

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

ATTIVITA' PER COMUNI > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione			
	Elenco di Attività per categoria		nord	
	(elenco esemplificativo e non esaustivo)			
		Minimo	Massimo	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Uffici Pubblici - Scuole pubbliche e private Asili nido - Associazioni Varie - Colonie Luoghi di Culto- Sale giochi e sale ricreative -Stazioni biglietterie e simili Archivi Mostre d'arte - Autoscuole - Attività Assistenziali diurna	0,40	0,67
2	Cinematografi e teatri	Teatri e cinema - Sale polifunzionali	0,30	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autonomi depositi di stoccaggio - Magazzini vendita all'ingrosso - Negozi vendita all'ingrosso - Autorimesse - Depositi e magazzini di esercenti attività di commercio ambulante	0,51	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Distributori di carburante - Palestre e sale Sportive - Impianti sportivi - Soggiovie - Campeggi	0,76	0,88
5	Stabilimenti balneari		0,38	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	Autosaloni e simili - Esposizioni di arredamenti - Esposizione di materiali edili per la casa -	0,34	0,51
7	Alberghi con ristorante	Alberghi con ristorante - Agritur con ristorazione	1,20	1,64
8	Alberghi senza ristorante	Garni- Bed and Breakfast - Agritur senza servizio ristorazione	0,95	1,08
9	Case di cura e riposo	Case di cura e di riposo - Istituti di assistenza e simili -	1,00	1,25
10	Ospedali		1,07	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Uffici professionali e simili - Ambulatori medici e dentistici - Agenzie turistiche, immobiliari e Assicurazioni - Uffici accessori ad attività varie -	1,07	1,52
12	Banche ed istituti di credito		0,55	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	Negozi di abbigliamento e calzature librerie, cartolerie e foto - elettrodomestici e casalinghi - gioiellerie e profumerie -negozi colori hobby e simili - attrezzature d'ufficio, elettriche, elettroniche e simili - ferramenta - negozi di altri beni durevoli non alimentari	0,99	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Farmacie - Tabaccaio	1,11	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Tende tessuti e simili - Antiquariato e tappeti - cappelli e ombrelli - negozi per animali - negozi particolari	0,60	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli		1,09	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	parrucchieri, barbieri - centri di estetica	1,09	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Piccoli artigiani: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, imbianchino, spazzacamino, restauratore Lavorazione: del ferro, del marmo vetro e simili Lavanderie - sartorie - tipografie- serigrafie- imprese di pulizie - Laboratori di riparazione e confezione	0,82	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Carrozzerie - autofficina - elettrauto - autorecuperi	1,09	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Attività industriali - Grandi aziende Artigianali - Segherie - Centrali produzione fonti energetiche - Capannoni imprese edili, scavi e di società di servizi	0,38	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Studi odontotecnici - Produzione artigianale di alimenti (distillerie, az. Agricole e di allevamento, panifici loc. prod., caseifici loc. prod.) - Produzione artigianale di beni specifici - Az. Artigiane metal meccaniche	0,55	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		5,57	9,63
23	Mense, birrerie, hamburgerie		4,85	7,63
24	Bar, caffè, pasticceria		3,96	6,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Supermercati - Alimentari in genere - Macellerie	2,02	2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Negozi tipo botteghe di generi alimentari e/o miste - panifici loc. vendita - latterie loc. vendita	1,54	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fiorerie e negozi di ortofrutta - ingrosso frutta e verdura - esercizi vendita prodotti ittici - pizza al taglio - pompe funebri	7,17	11,29
28	Ipermercati di generi misti		1,56	2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari		3,50	6,92
30	Discoteche, night-club		1,04	1,91

Allegata cartografie del perimetro di raccolta – variazione per San Lorenzo - Dorsino

